

Interventi a favore dell'artigianato veneto, in attuazione della Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 *“Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto”*.

ALLEGATO - TESTO COORDINATO

Bando
“Il Veneto Artigiano”
- Anno 2026 -

Sommario

Finalità del Bando	3
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.....	3
Soggetti potenziali beneficiari	3
Art. 2 Soggetti ammissibili.....	3
Art. 3 Dotazione Finanziaria e clausola di salvaguardia	5
Art. 4 Localizzazione.....	5
Tipologie di interventi ammissibili.....	6
Art. 5 Interventi ammissibili.....	6
Art. 6 Spese ammissibili.....	6
Art. 7 Spese non ammissibili.....	13
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno.....	14
Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche	15
Presentazione delle domande e istruttoria	16
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda.....	16
Art. 11 Valutazione delle domande	18
Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario	19
Sostegno	21
Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione.....	21
Verifiche e controlli	26
Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno	26
Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno.....	28
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati	29
Art. 16 Informazioni generali	29
Art. 17 Normativa di riferimento.....	29
Art. 18 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.....	30
Criteri di priorità	32
Art. 19 Criteri di priorità	32
<i>APPENDICE 1</i>	38
<i>APPENDICE 2</i>	41

Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Con il presente Bando la Regione del Veneto, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 *“Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”*, intende sostenere le imprese artigiane venete nel loro complesso, valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e affrontare nuove sfide. In particolare, l’intervento è finalizzato ad agevolare il riposizionamento competitivo delle imprese artigiane, mediante la promozione di nuove soluzioni, tecnologiche ed organizzative, in grado di incentivare la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi. Il Bando intende promuovere, altresì, il ruolo dell’artigiano come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze che merita di essere salvaguardato e trasmesso alle generazioni future, valorizzando la figura del “Maestro Artigiano” introdotta dall’art. 19 della citata legge n. 34/2018.

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 2 Soggetti ammissibili

- 2.1 Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di impresa artigiana	L’impresa deve essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione farà fede la data risultante dalla visura camerale;	Alla data di presentazione della domanda, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
b) Localizzazione	L’impresa richiedente deve avere l’unità operativa, o le unità operative, in cui realizza l’intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l’unità operativa sul territorio della Regione Veneto, l’apertura della stessa, che deve avvenire entro il termine del 9 maggio 2028 , pena la decadenza dal contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso, deve essere comunicata e documentata al momento della presentazione della rendicontazione finale degli interventi agevolati. Inoltre, in caso di sede presunta, i punteggi associati a criteri di priorità connessi alla localizzazione dell’intervento (criteri H, I e L	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 5 anni successivi al pagamento del saldo

	elencati nella tabella di cui all'art. 21, paragrafo 21.1) non potranno essere attribuiti.	
c) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non deve trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, né essere soggetta a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019, ivi inclusi il concordato preventivo, e il concordato con continuità aziendale, ovvero a qualsiasi situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo

2.2 Sono in ogni caso escluse dall'accesso alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultano iscritte con la qualifica di "impresa agricola" nella relativa sezione speciale del Registro Imprese.

2.3 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), per "unità operativa" si intende un immobile o più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, in cui il soggetto beneficiario svolge abitualmente la propria attività e dove sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.

Nel caso di immobile con destinazione d'uso residenziale o prevalentemente residenziale, le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 6.2 lett. c), lett. d) e lett. f) non sono ammissibili.

2.4 Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Bando i soggetti:

- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima¹;
- c) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); tale requisito dovrà essere presente alla data di presentazione della domanda di sostegno, o al più tardi, entro il termine di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, di cui all'art. 11 del presente Bando. La regolarità contributiva sarà verificata anche al momento di erogazione del saldo e, in tale sede, l'insussistenza della regolarità contributiva determina l'avvio dell'intervento

¹ La verifica circa la sussistenza della causa di esclusione in oggetto è effettuata previa richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva.

sostitutivo, al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;

- d) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi nel territorio nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; tale requisito dovrà essere presente alla data di presentazione della domanda di sostegno, o al più tardi, entro il termine di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, di cui all'art. 11 del presente Bando.

2.5 Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento.

2.6 La partecipazione di un soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

Art. 3 Dotazione Finanziaria e clausola di salvaguardia

3.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 3.000.000,00. È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

3.2 Una quota di cui al paragrafo 3.1, pari ad euro 1.500.000,00 è riservata alle domande di contributo presentate dalle imprese artigiane che risultano essere iscritte, alla data del 30 giugno 2026, nell'elenco regionale dei Maestri Artigiani². Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive è garantita la riserva.

3.3 Ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto, di cui all'art. 10, e in considerazione della riserva finanziaria di cui al paragrafo 3.2, sono previste le seguenti linee di accesso:

- **Linea Ordinaria**, riservata alla generalità delle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando;
- **Linea Maestri Artigiani**, riservata alle imprese artigiane iscritte nell'elenco regionale dei Maestri Artigiani alla data del 30 giugno 2026.

Qualora le risorse riservate alla Linea Maestri Artigiani non risultino interamente utilizzate, le relative economie concorrono al finanziamento delle domande ammissibili presentate sulla Linea Ordinaria.

3.4 Le imprese partecipanti sono consapevoli che, fino all'adozione del decreto di concessione del finanziamento, i soggetti partecipanti alla procedura e/o utilmente collocati in graduatoria non vantano alcun diritto all'erogazione del contributo. Resta altresì dato atto che l'effettiva concessione e liquidazione delle risorse è subordinata alle disponibilità di bilancio e alle tempistiche di assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dell'Amministrazione regionale. La presentazione della domanda comporta la presa visione e l'accettazione della presente disposizione.

Art. 4 Localizzazione

4.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati e localizzati nel territorio della Regione del Veneto.

4.2 La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia stata

² Possono inoltre accedere alla riserva di cui al presente articolo le imprese i cui titolari o soci abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano entro il 30 giugno 2026 e la cui istruttoria risulti, alla medesima data, non ancora conclusa. Resta fermo che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla Linea Maestri Artigiani di cui all'articolo 3, paragrafo 3.3, il procedimento di riconoscimento del titolo dovrà concludersi con esito positivo entro la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

ancora definita, si potrà indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 2.1, lett. b).

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili

- 5.1 Sono ammissibili i progetti di investimento volti a introdurre nelle imprese artigiane innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile.
- 5.2 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine del **9 maggio 2028** e comunque entro la data di presentazione della domanda di saldo, se precedente. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute³;
 - l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.

Entro il termine delle ore **12.00 del 16 maggio 2028** deve essere presentata alla Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 6 Spese ammissibili

- 6.1 Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali nonché di servizi rientranti nelle categorie di seguito indicate, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna linea di accesso.

Categoria di spesa	Limite massimo di spesa ammissibile	
	Linea Ordinaria	Linea Maestri Artigiani
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature	/	/
b) arredi nuovi di fabbrica	Euro 14.000,00	Euro 7.000,00
c) opere murarie e di impiantistica	Euro 16.000,00	Euro 8.000,00
d) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili	Euro 12.000,00	Euro 6.000,00
e) software, realizzazione di siti web e di e-commerce	Euro 20.000,00	Euro 10.000,00
f) riqualificazione e potenziamento dei	Euro 10.000,00	Euro 5.000,00

³ Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel presente Bando.

sistemi e degli apparati di sicurezza		
g) autocarri a esclusivo uso aziendale	Spesa riconosciuta forfettariamente per euro 14.000,00	Spesa riconosciuta forfettariamente per euro 7.000,00
h) spese generali	Spesa riconosciuta forfettariamente per euro 2.000,00	Spesa riconosciuta forfettariamente per euro 1.000,00

6.2 Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 6.1 si applicano i seguenti ulteriori limiti, divieti e condizioni (si evidenzia che l'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario è ammessa solo per i beni di cui alla categoria a)):

CATEGORIA DI SPESA	DETTAGLIO
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature	Spese relative all'acquisto, o all'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature: i beni devono essere nuovi di fabbrica⁴ e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche le opere murarie e gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei beni ammissibili a contributo. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone. Si precisa che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. In caso di acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario si precisa che saranno riconosciuti esclusivamente i canoni di leasing sostenuti e pagati nel periodo di ammissibilità della spesa. Il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere stato consegnato, collaudato e inserito nel ciclo produttivo dell'impresa in data non antecedente al 1° giugno 2026 e deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo. Eventuale contratto firmato prima del 1° giugno 2026 può essere ammesso, purché consegna e collaudo siano a partire da tale data.

⁴ **Macchinari, beni strumentali, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

<i>b) arredi nuovi di fabbrica</i>	Spese per arredi: i beni devono essere nuovi di fabbrica (cfr. nota 4) e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Le spese sono ammissibili solo se riferite all'acquisto, commisurato alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, di sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, mensole, scaffali, vetrinette espositive, identificabili singolarmente. Esse comprendono anche le relative spese di trasporto e montaggio. Sono esclusi gli arredi da destinare a locali adibiti a servizi igienici.
<i>c) opere murarie e di impiantistica</i>	Spese relative alle opere murarie⁵ e di impiantistica: c.1) opere murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"⁶. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili e le spese di smaltimento; c.2) le spese per impianti⁷ (diversi da quelli di cui alla successiva lettera d)) elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione⁸. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura. Sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale. Le spese relative alla presente categoria c) non sono ammissibili nel caso di destinazione d'uso dell'immobile, individuato quale unità operativa, come residenziale o prevalentemente residenziale.
<i>d) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili</i>	Spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico): comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Sono altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice. Sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale. Le spese relative alla presente categoria d) non sono ammissibili nel

⁵ Si ricorda che, ai sensi del DPR n. 380/2001, la sostituzione delle porte interne, degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari) e delle tende da sole costituisce intervento edilizio di manutenzione ordinaria per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo.

⁶ Le pareti divisorie fisse o mobili, in vetro o in altro materiale, sono considerate opere murarie.

⁷ La spesa per l'acquisto di faretti e/o led sarà considerata ammissibile solo se in presenza di dichiarazione di conformità dell'impianto.

⁸ Tutto il materiale necessario a realizzare l'impianto di climatizzazione deve essere imputato alla voce di spesa c) spese di impiantistica (a titolo esemplificativo: gli split).

	caso di destinazione d'uso dell'immobile, individuato quale unità operativa, come residenziale o prevalentemente residenziale.
<i>e) software, realizzazione di siti web e di e-commerce</i>	Spese per l'acquisto di software, realizzazione di siti web e di e-commerce⁹: Sono ammissibili le spese relative a: • software gestionali e per progettazione grafica 3D; • licenze d'uso e servizi software di tipo cloud, SaaS e simili; • progettazione e realizzazione di siti web; • progettazione e realizzazione di piattaforme di e-commerce; • servizi SEO e marketing digitale connessi al sito o all'e-commerce; • produzione di contenuti digitali (testi, immagini, video) strettamente funzionali al sito o all'e-commerce. Non sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o assistenza del software. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. È altresì ammessa la spesa per l'aggiornamento di un sito preesistente, che dovrà essere documentata in fase di rendicontazione mediante relazione (anche grafica) dimostrativa delle innovazioni introdotte rispetto a quanto presente al momento della presentazione della domanda di ammissione. Il sito web e/o l'e-commerce devono essere attivi e funzionanti al momento della presentazione della rendicontazione, pena la non ammissibilità della spesa. Nel caso di acquisto di abbonamenti, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di abbonamento comprovati da fatture e quietanze, effettuate nel periodo di ammissibilità della spesa. Nel caso di acquisto di licenze perpetue o annuali, pagate in un'unica soluzione, la spesa agevolabile è rappresentata dal pagamento dell'intero costo, anche se la durata dell'abbonamento eccede il termine di conclusione del progetto e a condizione che l'emissione della fattura e il relativo pagamento avvengano nel periodo di ammissibilità. Le spese devono essere analiticamente dettagliate nei preventivi e nelle fatture, con <u>indicazione separata delle singole voci di costo riconducibili alle tipologie sopra elencate</u> (software gestionali e per progettazione grafica 3D; licenze d'uso e servizi software di tipo cloud, SaaS e simili; etc.). Non sono ammesse fatture cumulative o generiche prive di adeguato dettaglio delle forniture o delle attività svolte. Per le spese di cui alla presente lettera, <u>è richiesto il confronto tra almeno due preventivi</u> di fornitori indipendenti tra loro e non aventi rapporti di collegamento o controllo con il beneficiario. I preventivi

⁹ Le spese relative a Google Ads non sono ammissibili.

	devono essere comparabili per oggetto e caratteristiche tecniche. La scelta del preventivo deve essere adeguatamente motivata dal beneficiario sulla base del principio di congruità tecnico-economica, tenendo conto del rapporto tra qualità tecnica e costo. Qualora siano presentati preventivi non comparabili, emessi da fornitori non indipendenti tra loro o in numero inferiore al minimo richiesto, la spesa è considerata inammissibile, in misura totale o parziale, in funzione della gravità della carenza e della possibilità di ricostruzione della congruità della spesa mediante elementi oggettivi. L'obbligo del confronto tra preventivi non si applica esclusivamente all'acquisto di licenze software standardizzate, prive di attività di personalizzazione, configurazione, sviluppo o integrazione con i sistemi aziendali, il cui prezzo sia oggettivamente desumibile da listini o cataloghi pubblicamente accessibili.
f) riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza	Spese per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza¹⁰. Sono compresi i seguenti interventi: - sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; - sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno; - sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia; - sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza. Sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale. Le spese relative alla presente categoria f) non sono ammissibili nel caso di destinazione d'uso dell'immobile, individuato quale unità operativa, come residenziale o prevalentemente residenziale.
g) autocarri a esclusivo uso aziendale	spese per l'acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale: dotati delle seguenti caratteristiche: ➤ progettati per scopi commerciali o industriali e destinati al trasporto merci; ➤ furgonati (dotati di una struttura di carico chiusa) o con cassone aperto con o senza sponde; ➤ con vano di carico dedicato, separato dalla cabina; ➤ non immatricolabili come autovetture; ➤ di categoria ambientale Euro 6d o successive;

¹⁰ Si ricorda che gli impianti antintrusione e di videosorveglianza rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale 37/08, essendo ricompresi fra gli "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere", citati alla lettera b) del comma 2 dell'art.1. In particolare, la norma stabilisce che i sistemi di sicurezza sopra elencati possono essere installati solo da artigiani e imprese abilitate ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal Decreto, non è sufficiente l'abilitazione alla realizzazione di impianti elettrici.

	➤ con alimentazione diversa da quelle esclusivamente diesel o benzina (come risultante dalla carta di circolazione). Tale spesa è ammissibile solo nel caso in cui il mezzo sia strettamente necessario all'attività svolta¹¹, quale risultante dalla visura camerale e sarà riconosciuta su richiesta dell'impresa e per un importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad euro 14.000,00¹² per la Linea Ordinaria e ad euro 7.000,00 per la Linea Maestri Artigiani. In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta, ma dovrà essere presentata copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo. Da tale documento si dovrà evincere l'intestazione del mezzo in capo all'impresa, avvenuta durante il periodo di ammissibilità della spesa. Dovrà inoltre essere dimostrata l'immatricolazione del mezzo di trasporto come <u>autocarro</u>. Sono ammessi esclusivamente i mezzi di trasporto nuovi o immatricolati dai rivenditori e rivenduti a "km zero". Ai fini del presente bando, le spese relative all'acquisto di mezzi d'opera (muletti, escavatori, gru, etc.) e autoveicoli ad uso speciale rientrano nella voce di spesa di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lett. a).
<i>h) spese generali</i>	Spese generali, comprensive di spese riferite ad esempio a: spese per l'acquisto di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, campagne promozionali anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantini o similari, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc. Il costo per tali spese, da calcolarsi in misura forfettaria¹³, in misura pari ad euro 2.000,00 per la Linea Ordinaria e ad euro 1.000,00 per la Linea Maestri Artigiani. In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta.

6.3 Ai fini della relativa ammissibilità:

a) le spese di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 devono essere:

- a.1) sostenute esclusivamente dal beneficiario e pertinenti al progetto proposto. In caso di società saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci. Sono da escludersi i pagamenti effettuati a soggetti diversi dal fornitore del bene/servizio, fatta eccezione per quanto previsto con riferimento alla categoria di spesa a) per le operazioni di leasing;

¹¹ Ai fini del presente bando si considera strettamente funzionale l'acquisto del mezzo di trasporto per le attività rientranti nelle seguenti macrocategorie della codifica attività Istat Ateco 2025: "C" Attività manifatturiere, "E" Fornitura di acqua; gestione di reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, "F" Costruzioni, "G" Commercio all'ingrosso e al dettaglio, "H" Trasporto e magazzinaggio, oltre all'attività di servizi di pulizie e di cura e manutenzione del paesaggio.

¹² Per la metodologia di calcolo dell'importo forfettario si rimanda all'appendice 2 del presente Bando.

¹³ Per la metodologia di calcolo dell'importo forfettario si rimanda all'appendice 2 del presente bando.

- a.2) sostenute e pagate interamente¹⁴ **a partire dal 1° giugno 2026** e, comunque, per le imprese di nuova costituzione, dalla data iscrizione al Registro delle Imprese, se successiva. A tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo pagamento;
- a.3) strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'impresa richiedente il contributo;
- a.4) sostenute e pagate interamente **entro il 9 maggio 2028**;
- a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi;
- a.6) inserite in fatture o altri documenti validi ai fini fiscali che dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice unico di progetto (CUP), indicato nell'atto di concessione del contributo o comunicato dalla Regione successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per le fatture emesse antecedentemente all'ottenimento del CUP o che, in ogni caso, risultino prive del suddetto riferimento, è necessario procedere all'integrazione utilizzando l'apposito servizio web accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.
- a.7) la descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio/lavoro acquistato/commissionato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

b) i beni devono:

- b.1) essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario;
- b.2) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- b.3) essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- b.4) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2025) dal fornitore;
- b.5) non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione O "Attività amministrative e di servizi di supporto", Divisione 77 "Attività di noleggio e leasing operativo" della codifica Istat ATECO 2025, non sono finanziabili i beni oggetto dell'attività di noleggio.

- 6.4 Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con altre imprese che operano in situazioni di *coworking* limitatamente alla percentuale di competenza del beneficiario. I beni/servizi oggetto di condivisione devono essere dettagliati nella Relazione tecnico descrittiva del progetto (Allegato B). Le spese saranno riconosciute

¹⁴ Laddove una fattura non sia interamente pagata, non potrà essere richiesta nemmeno l'ammissione parziale della stessa.

solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.

Art. 7 Spese non ammissibili

- 7.1 I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
- a) l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, associati, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti¹⁵, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, associati, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- 7.2 A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, **non sono ammesse le spese:**
- a) pagate in contanti o con modalità che non consentono la tracciabilità dei pagamenti;
 - b) relative all'I.V.A., anche se indetraibile;
 - c) per accessori e complementi d'arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, tappeti, quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
 - d) singoli beni di importo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) al netto dell'I.V.A.;
 - e) per telefoni cellulari e smartphone;
 - f) relative a beni usati o ricondizionati;
 - g) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - h) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
 - i) per i contributi di costruzione;
 - j) per interessi debitori e altri oneri finanziari (ad esempio: marche da bollo, spese di incasso, etc.);
 - k) connesse al contratto di leasing: tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - l) relative al pagamento di imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali, oneri notarili e diritti di segreteria;
 - m) per le perdite su cambio di valuta;
 - n) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - o) forfettarie, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. g) e h);
 - p) per materiale di consumo¹⁶ (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi edili e di impiantistica sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);

¹⁵ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

¹⁶ **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: oggetti di cancelleria

- q) per sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltatura piazzali, recinzione, cancelli, tinteggiatura, etc.);
- r) riferite a investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già esistenti ed utilizzate nel ciclo produttivo;
- s) per consulenze di qualsiasi tipo comprese le prestazioni professionali amministrativo-contabili e l'assistenza tecnica informatica;
- t) costi di progettazione e direzione lavori;
- u) per eco-contributo RaEE;
- v) per garanzie;
- w) di trasferta, viaggio, soggiorno, vitto, alloggio e ristoro, etc.;
- x) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- y) correlate all'istanza di contributo (domanda di sostegno e di pagamento);
- z) di pubblicità (ad esempio insegne, vetrofanie, stampe con loghi, etc.);
- aa) spese relative alla sottoscrizione di contratti di affiliazione commerciale (franchising), nonché spese di avviamento, di affiliazione commerciale, di accreditamento presso il franchisor e fees comunque denominate;
- bb) per la creazione di prototipi e stampi e acquisto di stampi depositati presso terzi e/o non ad uso esclusivo del beneficiario;
- cc) per l'acquisto di fabbricati e terreni;
- dd) per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di merci su strada conto terzi;
- ee) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
- ff) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- gg) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- hh) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili" o che non siano pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal Bando.

7.3 Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "*contratto chiavi in mano*"¹⁷, ad eccezione delle forniture di beni e servizi acquisite nell'ambito di un contratto di franchising, purché coerenti con l'attività svolta dal fornitore, come risultante dall'oggetto sociale riportato nella visura camerale. Restano in ogni caso escluse le spese relative alla sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale (franchising), nonché le spese di avviamento, di affiliazione commerciale, di accreditamento presso il franchisor e le fees comunque denominate.

Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno

8.1 L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento:

- a) per la Linea Ordinaria:

qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, utensili per cucina (posate, piatti, bicchieri ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.

¹⁷ Con il termine "*contratto chiavi in mano*" s'intende il contratto che il soggetto beneficiario sottoscrive con un general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista i macchinari dai suoi fornitori, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili.

- nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- nel limite minimo di euro 6.000,00 (seimila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).

b) per la Linea Maestri Artigiani:

- nel limite massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
- nel limite minimo di euro 3.000,00 (tremila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 10.000,00 (diecimila/00).

- 8.2 Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) per la Linea Ordinaria e a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la Linea Maestri Artigiani.
- 8.3 In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari al 60% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto all'articolo 14, paragrafo 14.3 lett. b) e, in ogni caso, non inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) per la Linea Ordinaria e a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la Linea Maestri Artigiani. In ogni caso il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.2.
- 8.4 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "*de minimis*" n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila/00) nell'arco di tre anni.
- 8.5 Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale, di cui al paragrafo 8.4, di euro 300.000,00, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di euro 6.000,00, corrispondente ad una spesa di euro 20.000,00, per la Linea Ordinaria e del limite minimo di contributo di euro 3.000,00, corrispondente ad una spesa di euro 10.000,00, per la Linea Maestri Artigiani (paragrafo 8.1). Al di sotto di tale limite l'istanza non sarà ritenuta ammissibile a contributo.

Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche

- 9.1 Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
- 9.2 Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 2831/2023).
- 9.3 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 10.1 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto. Per poter compilare la domanda è necessario ottenere le credenziali tramite l'applicativo GUSI, attivo al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>. Le credenziali verranno fornite solo qualora l'interessato non ne sia già in possesso. Qualora si abbiano già le credenziali per la partecipazione ad altri bandi, è necessario invece abilitarsi al bando specifico nel modulo di accreditamento e si riceverà solamente una notifica. In caso di password dimenticata è possibile utilizzare il pulsante "Password dimenticata" presente all'accesso in SIU.
- In caso di password scaduta, è possibile chiedere, con un congruo anticipo, il suo reset al call-center della Regione del Veneto.
- Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema di accreditamento GUSI, si rinvia al manuale presente al pulsante Help di GUSI <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/> e alle ulteriori informazioni che saranno inserite nella pagina di pubblicazione del bando, al seguente link: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
- 10.2 Ottenute le credenziali, la pagina dedicata per presentare domanda è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>. Per ragioni tecniche, ai fini della corretta creazione di due distinte graduatorie, una per la Linea Ordinaria e una per la Linea Maestri Artigiani, di cui all'art. 11.6 lett. a) e b), nel Sistema Informativo Unificato (SIU), all'atto della creazione della domanda di sostegno, dovrà essere selezionato il **Bando di riferimento** corrispondente a ciascuna linea di accesso.
- Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al paragrafo 10.8, è necessario generare la stampa della domanda di sostegno, che dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda) in formato p7m CADES e dovrà essere ricaricata a sistema per la successiva presentazione.
- Si precisa che saranno esaminate solo le domande di ammissione inserite nell'applicativo SIU che sono nello stato di "**Presentata**" e che non potranno essere prese in esame quelle nello stato di "Confermata".
- Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
- 10.3 La domanda può essere compilata e presentata a partire **dalle ore 10.00 di martedì 8 settembre 2026, fino alle ore 12.00 di martedì 29 settembre 2026**.
- 10.4 Per sole problematiche applicative ed informatiche è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo e-mail call.center@regione.veneto.it tramite mail normale (non PEC). Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia al manuale presente al pulsante Help di SIU <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>.
- 10.5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 10.6 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 euro. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line presente nel SIU, l'originale della marca da bollo deve essere

annullato (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro) e conservato per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione. In alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

10.7 Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 6, la domanda è irricevibile quando:

- non risulti firmata digitalmente ovvero risulti firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al precedente paragrafo 3;
- è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
- non sia corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al successivo paragrafo 8.

10.8 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai precedenti paragrafi da 1 a 7, la seguente documentazione:

- a) relazione tecnico descrittiva del progetto (**Allegato B**) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale¹⁸, con particolare riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “funzionalità al progetto” dei beni oggetto di investimento di cui al quadro C, **pena la non ammissibilità dell'istanza presentata**. Gli investimenti indicati nel progetto devono trovare corrispondenza nel quadro “interventi” di SIU. Non saranno tenuti in considerazione eventuali preventivi, ad eccezione di quelli richiesti per le spese di cui all'art. 6 paragrafo 6.2 lett. e) “*software, realizzazione di siti web e di e-commerce*”, o allegati diversi da quelli richiesti dal presente paragrafo;
- b) qualora nel progetto (**Allegato B**) sia previsto un investimento di cui all'art. 6 paragrafo 6.2 lett. e) “*software, realizzazione di siti web e di e-commerce*”, è necessario allegare almeno **due preventivi** di fornitori indipendenti tra loro, tra loro comparabili per oggetto e caratteristiche tecniche. Il beneficiario è tenuto a motivare la scelta del preventivo selezionato sulla base del principio di congruità tecnico-economica, tenendo conto del rapporto tra qualità tecnica e prezzo. In caso di mancata presentazione di almeno due preventivi, ovvero qualora gli stessi non risultino comparabili o non sia adeguatamente motivata la scelta effettuata, la spesa potrà essere dichiarata non ammissibile, totalmente o parzialmente, in funzione della gravità della carenza e della possibilità di ricostruzione della congruità della spesa.
- c) dichiarazione relativa alla sussistenza di cause di esclusione (**Allegato C**), firmata digitalmente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda;
- d) copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa;
- e) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c. (**Allegato D**), firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- f) **Allegato G** a supporto dell'eventuale richiesta di assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di priorità A, B e C specificati nella tabella di cui all'art. 19, firmato digitalmente;
- g) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a supporto dell'eventuale richiesta di assegnazione del punteggio

¹⁸ Non si considerano dettagliate e puntuali le descrizioni che rinviano all'analisi di preventivi o altra documentazione diversa dall'Allegato B.

relativo al criterio di priorità F specificato nella tabella di cui all'art. 19, attestante l'avvenuta erogazione dei voucher, la destinazione degli stessi a servizi finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e familiare e il numero dei dipendenti beneficiari, corredata da idonea documentazione probatoria, quale, a titolo esemplificativo:

- estratti di piattaforme di welfare aziendale o report di utilizzo dei voucher;
 - regolamenti aziendali o accordi interni che disciplinano l'erogazione dei voucher;
 - documentazione contabile o amministrativa attestante l'acquisto, l'attivazione o l'assegnazione dei voucher ai beneficiari;
- h) copia del contratto assicurativo a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, oppure Dichiarazione di impegno (**Allegato E**) a stipulare detto contratto entro il termine di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, di cui all'art. 11;
- i) documentazione a supporto della richiesta di assegnazione di specifici punteggi di priorità di cui agli articoli 11 e 19. Il dettaglio della documentazione da produrre è riportato nella tabella di cui all'art. 19. L'assenza o l'incorrettezza di tale documentazione implicano la non assegnazione del suddetto punteggio di priorità.

Art. 11 Valutazione delle domande

- 11.1 Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è definita una graduatoria provvisoria finalizzata alla determinazione dell'ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria provvisoria è formata mediante l'attribuzione di un punteggio basato sui **criteri di priorità elencati nella tabella di cui all'articolo 19**, dichiarati dall'impresa in sede di presentazione della domanda in SIU, attraverso la compilazione del Quadro "Priorità".
- Saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del Bando di cui all'articolo 3. Con riferimento alle istanze che, tenuto conto della dotazione finanziaria del Bando di cui all'articolo 3, si trovano in posizione utile ai fini dell'accesso al contributo, la Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione procede ad appurare quanto dichiarato dall'impresa, attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda.
- I requisiti per il riconoscimento dei punteggi connessi ai criteri di priorità di cui all'articolo 19 devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Le variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a contributo, non saranno prese in considerazione ai fini della conferma del punteggio richiesto, né tantomeno potranno comportarne un aumento (mentre potranno determinarne una diminuzione).
- 11.2 Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR n. 445/2000. L'impresa richiedente è tenuta a trasmettere quanto richiesto, tramite PEC, entro 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione da parte della Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione.
- 11.3 L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime.

- 11.4 A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità al progetto che prevede l'investimento ritenuto ammissibile di importo inferiore. In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base dell'età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell'impresa indicato nel quadro "Rappresentante legale" della domanda in SIU, secondo l'ordine crescente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base di anno, mese e giorno di nascita).
- 11.5 Il mancato riscontro, in sede di rendicontazione, dell'effettiva corrispondenza ai criteri di priorità G, H, I e L (elencati nella tabella di cui all'art. 19) comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso in cui tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
- 11.6 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.1 e all'attribuzione delle priorità di cui al paragrafo 11.4. La procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Direttore della Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione che approva:
- a) l'elenco delle domande presentate sulla Linea Ordinaria, ammissibili al sostegno;
 - b) l'elenco delle domande presentate sulla Linea Maestri Artigiani, ammissibili al sostegno;
 - c) l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
 - d) l'elenco delle domande non istruite per esaurimento dei fondi disponibili.
- Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale della Regione <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>. L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC ai soggetti la cui domanda è stata istruita, negli altri casi la pubblicazione sul BUR vale come notifica agli interessati.
- 11.7 I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario

- 12.1 Il beneficiario si obbliga a:
- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, par. 2.1, lett. a) e c) del presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo;
 - b) mantenere la/e unità operativa/e in cui si è realizzato l'intervento nel territorio della Regione del Veneto per un periodo di **5 anni** decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - c) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **9 maggio 2028**;
 - d) presentare la rendicontazione e il modulo per l'erogazione del contributo (nel seguito: richiesta di erogazione) entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 16 maggio 2028**;
 - e) assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali **variazioni al progetto** ammesso dovranno essere autorizzate dalla Regione, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di priorità di cui agli articoli 11 e 19, salvo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 11.5.

È necessario presentare una richiesta preventiva di variazione progettuale nei seguenti casi:

- sostenimento di spese riconducibili ad una voce di spesa non prevista in fase di domanda di ammissione;
- sostituzione di beni con funzionalità e impatti diversi da quelli indicati nel progetto approvato;
- qualora risultino compensazioni (articolo 13, paragrafo 13.3 del bando) tra le tipologie di spesa di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo.

In ogni caso, le variazioni non potranno ridurre l'ammontare complessivo di spesa al di sotto del 60% del progetto ammesso in fase di concessione.

Le variazioni dovranno essere adeguatamente descritte e motivate e, in particolare, dovrà essere ricompilato l'Allegato B, quadro C. Per permettere l'autorizzazione alla variazione progettuale e l'aggiornamento del sistema informatico, l'eventuale richiesta di variazione dovrà pervenire entro il **19 aprile 2028**.

La richiesta di variazione potrà essere presentata una sola volta e non potrà determinare un incremento del contributo rispetto a quanto concesso;

- f) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- g) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale. A tal fine si evidenzia che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di impresa artigiana, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, è consentito:
 - alle società ammesse ai benefici: la modifica della compagine societaria, purché ciò non determini lo scioglimento della stessa, salvo il caso di trasformazione involutiva da società di persone in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società;
 - alle imprese individuali ammesse ai benefici: la trasformazione in società solo nel caso in cui ciò avvenga mediante il conferimento dell'azienda individuale e sia garantita la continuazione dell'attività;
- h) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- i) fornire le informazioni e la documentazione afferente al progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- j) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo, tramite modello F24; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- k) comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
- l) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda;

- m) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto;
- n) verificare l'adeguatezza delle informazioni presenti nelle banche dati per l'assegnazione delle priorità di cui all'art. 19;
- o) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- p) inserire, coordinandosi con i fornitori, il CUP nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'articolo 13, paragrafo 13.2, lett. c);

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Sostegno

Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 13.1 Il Beneficiario presenta tramite SIU (la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>) la richiesta di erogazione del contributo, a partire dalle ore **10.00 del 16 febbraio 2027** e fino al termine delle ore **12.00 del 16 maggio 2028**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso; le spese non rendicontate entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa. Per le modalità di presentazione della rendicontazione si rimanda a quanto esplicitato all'articolo 10.
- 13.2 In allegato alla richiesta di cui all'articolo 13 paragrafo 13.1 il beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica finale (**Allegato H**) sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi;
 - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare il CUP secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 6.3, lett. a.6). Per le fatture emesse antecedentemente all'ottenimento del CUP o che, in ogni caso, risultino prive del suddetto riferimento, è necessario procedere all'integrazione utilizzando l'apposito servizio web accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. Per le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 6.2, lett. g) e h) non è richiesta la presentazione di documentazione di spesa probatoria;
 - c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera c) predisposti secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13.4. Si precisa che l'"**estratto conto/lista movimenti**" è un documento **obbligatorio** e dev'essere allegato per qualsiasi modalità di pagamento;
 - d) in caso di locazione finanziaria (leasing): copia del contratto di locazione finanziaria da cui si evincono il tipo, le caratteristiche ed il costo del bene, la sua durata, l'importo dei canoni e il piano di ammortamento; copia della fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore nei confronti della società di leasing; le fatture relative ai canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa ed eventuale documentazione dimostrante l'economicità dell'operazione di cui all'art. 13 paragrafo 13.8, lettera d);
 - e) in caso di spese relative all'acquisto di autocarri rientranti nella voce di spesa di cui all'art. 6 paragrafo 6.2, lett. g): copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;

- f) nel caso di acquisto di mezzi d'opera e autoveicoli ad uso speciale, rientranti nella voce di spesa di cui all'art. 6 paragrafo 6.2, lett. a), copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
 - g) in caso di opere edili/murarie (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2, lett. c.1)): dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
 - h) in caso di opere impiantistiche o di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili o di installazione dei sistemi di sicurezza (art. 6, paragrafo 6.2, lett. c.2, d) e f)): dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice (che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura) ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
 - i) in caso di spese di cui alle precedenti lettere g) e h), visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della rendicontazione, relativa all'immobile/i in cui è stato realizzato l'intervento, al fine di verificare la destinazione d'uso dell'immobile/i¹⁹;
 - j) in caso di spese per aggiornamento di un sito web preesistente (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. e)), relazione (anche grafica) dimostrativa delle innovazioni introdotte rispetto a quanto presente al momento della presentazione della domanda di ammissione;
 - k) scheda posizione fiscale compilata (**Allegato F**) firmata in forma autografa o firmata digitalmente;
 - l) eventuale dichiarazione del fornitore (**Allegato I**) firmata in forma autografa dal fornitore con allegato il relativo documento d'identità ovvero firmata digitalmente dallo stesso: tale allegato è richiesto nel caso in cui il riferimento alla fattura pagata (n. e data) non sia riportato nell'estratto conto corrente/lista movimenti e nella contabile di pagamento e in tutti gli altri casi indicati nella tabella all'art. 13.4;
 - m) copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa, in corso di validità;
 - n) eventuale contratto di affiliazione commerciale sottoscritto dalle parti, in caso di spese effettuate mediante contratto di franchising;
 - o) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità (**Allegato D**);
 - p) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento: in particolare, è necessario produrre la fotografia di ciascun bene acquistato con riportato il riferimento alla fattura e una fotografia panoramica per capire la collocazione dei beni all'interno dei locali nei quali è svolta l'attività;
- 13.3 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 6.1, fino ad un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
- 13.4 Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

¹⁹ In caso di mancata corrispondenza dell'indirizzo e/o numero civico riportato nella visura catastale con l'indirizzo/numero civico della/e sede/i operativa/e, dovrà essere prodotta una dichiarazione del beneficiario, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente gli opportuni chiarimenti.

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, Allegato I.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione.	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, Allegato I.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione; 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura è necessario allegare anche dichiarazione del fornitore, Allegato I.
Assegno non trasferibile	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione (Allegato I al bando) resa dal fornitore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000	● <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; ● <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Sepa Direct Debit (SDD)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni;	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, produrre

	● il codice identificativo dell'operazione 2) mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione; 3) contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata.	dichiarazione del fornitore, Allegato I.
Carta di credito aziendale	1) estratto del conto/lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. 2) estratto conto della carta di credito aziendale in cui sia visibile: ● l'intestatario della carta di credito ● l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); ● l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente).	Qualora l'estratto conto della carta di credito non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la ricevuta del pagamento eseguito. In caso di smarrimento della ricevuta, produrre dichiarazione del fornitore, Allegato I.
Carta di debito aziendale	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni.	Qualora l'estratto conto bancario non riporti il riferimento al fornitore, è necessario allegare <u>anche</u> la ricevuta del pagamento eseguito. In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, Allegato I.
Acquisti on-line	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
Carta di pagamento prepagata (solo nel caso in cui la carta sia collegata al conto corrente del beneficiario)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta prepagata in cui sia visibile: ● l'importo pagato con indicazione del fornitore e data	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa.

	operazione (deve coincidere con l'importo della fattura).	Qualora l'estratto conto della carta prepagata non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare <u>anche</u> la ricevuta del pagamento eseguito. In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, Allegato I.
--	---	--

- 13.5 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **9 maggio 2028**, nonché le compensazioni.
- 13.6 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento eseguito in più tranches è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. Di conseguenza, tutti i documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti devono essere emessi e pagati entro tale periodo.
- 13.7 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato²⁰. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto cointestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Le spese sostenute successivamente all'ammissione a contributo dovranno obbligatoriamente essere addebitate nel conto dedicato all'impresa beneficiaria, pena la non ammissibilità. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo solo se in possesso della delega ad operare sul conto dell'impresa.
- 13.8 La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
- a) il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo;
 - b) è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni sostenuti e pagati dall'utilizzatore entro il periodo di ammissibilità delle spese;
 - c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - d) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto è onere

²⁰ Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.

dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

- 13.9 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
- 13.10 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Verifiche e controlli

Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 14.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione adotta il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al paragrafo 14.4) l'eventuale beneficio già erogato.
- 14.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 14.1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **9 maggio 2028**;
 - b) mancata presentazione della richiesta di erogazione del contributo entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 16 maggio 2028**;
 - c) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per la Linea Ordinaria e ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per la Linea Maestri Artigiani;
 - d) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per la Linea Ordinaria e ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per la Linea Maestri Artigiani;
 - e) mancato mantenimento, alla data di saldo, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2.1, lettere a), b) e c) del presente Bando;
 - f) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - g) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo, in misura tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi progettuali approvati;
 - h) qualora nella eventuale fase di ricalcolo del punteggio prevista dall'art. 11, paragrafo 11.5, tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo;
 - i) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la

documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;

- j) mancato rispetto di termini e prescrizioni previsti dal Bando e nei relativi provvedimenti di attuazione, nonché dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

14.3 Si procede a revoca **parziale** del contributo nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando i limiti di cui all'articolo 8, paragrafi 8.2 e 8.3;
- b) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 55%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 55% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 5%.

L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

- c) mancato mantenimento del requisito di impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui di cui all'art. 2, par. 2.1, lett. a), sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate (es. decesso, malattia, infortunio grave, ecc.) ovvero salvo crescita dimensionale dell'impresa, non determinata da operazioni di fusione o simili, oltre i limiti previsti dall'art. 6 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34;
- d) mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato l'intervento nel territorio della Regione del Veneto per un periodo di **5 anni** decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
- e) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al progetto, prima che siano trascorsi **3 anni** dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo 14.6;
- f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi **3 anni**, salvo il caso in cui la cessazione dell'attività produttiva sia conseguenza di una procedura di liquidazione giudiziale non riconducibile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del beneficiario;
- g) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi **3 anni** dalla data di erogazione del contributo;
- h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel Bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da c) a h) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

14.4 La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca e calcolato a

decorrere dalla data di erogazione del contributo. Qualora la restituzione derivi dalla mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure da documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, accertati dopo l'ammissione al beneficio, ovvero sia conseguenza di azioni o fatti addebitati al beneficiario o di un'operazione di delocalizzazione, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

- 14.5 Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. n. 184/2025, i crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del Codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. In caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, si provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 121 e ss. del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni.
- 14.6 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso e/o erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 2, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento.
- 14.7 Le disposizioni di cui al paragrafo 14.6 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno

- 15.1 La Regione si riserva la facoltà di svolgere prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni successivi, controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo;
 - che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento ammesso ai benefici;
 - il rispetto dei vincoli temporali connessi alla stabilità delle operazioni agevolate.
- 15.2 La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione del progetto, che nei cinque anni successivi all'erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissione/erogazione del contributo.

- 15.3 I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 15.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

Art. 16 Informazioni generali

- 16.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
- 16.2 Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it
- 16.3 Per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dati, è possibile consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> in cui sono tra l'altro riportati i riferimenti del call-center regionale. In particolare, nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al bando è possibile chiedere informazioni con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere nelle fasi di partecipazione al bando, contattando il call center regionale all'indirizzo e-mail: call.center@regione.veneto.it specificando il Bando di riferimento, l'ID domanda di riferimento e il problema riscontrato quanto più nel dettaglio.
- 16.4 Informazioni e chiarimenti relativi allo specifico Bando potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 5809/5835/4255/4271/4423/4250.
- 16.5 Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Industria e Artigianato, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.
- 16.6 Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Art. 17 Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso “e s.m.i.”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.”;
- Decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.”;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.”;
- Decreto-legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.”;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatorietà del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Normativa Regionale

- Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto”;
- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”.

Art. 18 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della U.O. Sostegno agli investimenti, Attrattività e Internazionalizzazione:

email: sviluppoeconomico@regione.veneto.it;

pec: sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 - Venezia. La casella email a cui rivolgersi per le questioni relative ai

trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it; pec: dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione delle istanze di concessione di contributi a favore delle imprese artigiane, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'art. 17 della L.R. n. 34 dell'08 ottobre 2018.

I dati forniti sono trattati dalla Regione del Veneto per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Direttore della U.O. Sostegno agli investimenti, Attrattività e Internazionalizzazione l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2019/679/UE al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando.

Criteri di priorità

Art. 19 Criteri di priorità

- 19.1 L'assegnazione del punteggio, di cui all'art. 11, paragrafo 11.1, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità **richiesti dall'impresa**, la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è obbligatorio allegare all'istanza l'eventuale documentazione probatoria richiesta, la quale **non** potrà essere successivamente integrata.
- 19.2 Con riferimento ai criteri sottoindicati, è esclusiva responsabilità dei richiedenti verificare, prima della presentazione della domanda, che eventuali registrazioni, iscrizioni, comunicazioni o aggiornamenti dei dati rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi siano stati regolarmente effettuati presso i competenti registri, albi, archivi o banche dati e che i relativi aggiornamenti risultino perfezionati e consultabili alla data di presentazione della domanda.

Nessun punteggio potrà essere attribuito qualora le informazioni, i requisiti o i titoli dichiarati dal richiedente non risultino, alla medesima data, correttamente registrati, aggiornati e verificabili nelle fonti ufficiali previste dal presente bando, anche qualora la mancata disponibilità derivi da ritardi, omissioni o errori imputabili al richiedente o a soggetti terzi.

Codice criterio	Criterio di priorità	Punteggio	Nota
A	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o contratti di apprendistato, attivati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2026 (anche se conclusi alla data odierna).	Numero contratti attivati: ● Fino a n. 2: 1,2 punti ● Da n. 3 a n. 5: 2,1 punti ● Oltre n. 5: 2,8 punti	Il valore sarà verificato facendo esclusivo riferimento ai dati presenti nella banca dati CO Veneto rispetto ai nominativi dichiarati dal richiedente nell'Allegato G. I contratti devono riferirsi a persone diverse. Il punteggio richiesto in SIU – quadro Priorità – dovrà essere coerente con quanto riportato nell'Allegato G. Nell'Allegato G dovranno essere indicati il codice fiscale, il nome e cognome del lavoratore e la data di stipula del contratto di assunzione.
B	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o contratti di apprendistato, attivati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2026 (anche se conclusi alla data odierna), per l'assunzione di:	Numero contratti attivati: ● Fino a n. 2: 0,8 punti ● Da n. 3 a n. 5: 1,5 punti - Oltre n. 5: 2	Il valore sarà verificato facendo esclusivo riferimento ai dati presenti nella banca dati CO Veneto rispetto ai nominativi dichiarati dal richiedente nell'Allegato G. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il richiedente dovrà allegare la documentazione comprovante la qualifica dichiarata per ciascun soggetto indicato nell'Allegato G e, in particolare:

	• ricercatori universitari; • dottori di ricerca; • soggetti che abbiano svolto presso l'impresa un tirocinio curriculare o extracurriculare; • neolaureati. Per neolaureati si intendono soggetti che abbiano conseguito un titolo di laurea da non oltre 24 mesi alla data di assunzione.	punti	• per i ricercatori universitari, documentazione attestante il rapporto di lavoro o di collaborazione con l'università o l'ente di ricerca antecedente all'assunzione; • per i dottori di ricerca, documentazione attestante il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; • per i soggetti che abbiano svolto presso l'impresa un tirocinio curriculare o extracurriculare, copia della convenzione o del progetto formativo di tirocinio; • per i neolaureati, documentazione attestante il conseguimento del titolo di laurea e la relativa data di conseguimento. I contratti devono riferirsi a persone diverse. Il punteggio richiesto in SIU – quadro “Priorità” – dovrà essere coerente con quanto riportato nell’Allegato G. Nell’Allegato G dovranno essere indicati il codice fiscale, il nome e cognome del lavoratore, la data di stipula del contratto di assunzione e la qualifica dichiarata ai fini dell’attribuzione del punteggio. In assenza della documentazione richiesta o qualora la stessa risulti incompleta o non idonea a comprovare la qualifica dichiarata, il relativo punteggio non sarà attribuito.
C	Numero di contratti di assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data del 31 dicembre 2025.	Numero contratti aggiuntivi: • 1: 1,7 punti • 2: 2,3 punti • oltre 2: 3 punti	È necessario presentare copia del Prospetto Informativo Disabili presentato con riferimento all’esercizio 2025. Per i soggetti non tenuti agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, è necessario inserire i dati relativi al Codice Fiscale, nome e cognome del dipendente e la data di stipula del contratto di assunzione nell’Allegato G, unitamente a idonea certificazione attestante l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999.

D	Impresa rientrante nella definizione di “impresa giovanile” ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”.	1,2	Ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per “imprese giovanili” si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, rientranti nelle seguenti tipologie: • imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; • società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
E	Impresa rientrante nella definizione di “impresa a prevalente partecipazione femminile”, secondo la definizione di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile", come modificata dall’art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.	1,2	Ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per “imprese a prevalente partecipazione femminile” si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dall’art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, in particolare quelle rientranti in una delle seguenti tipologie: • imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; • società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; • società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni.
F	Imprese che abbiano erogato, nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, voucher aziendali per la conciliazione vita-lavoro a favore dei propri dipendenti.	Numero di dipendenti beneficiari dei voucher:	Ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, per voucher aziendali per la conciliazione vita-lavoro si intendono strumenti, anche in formato digitale, rappresentativi di un valore economico predeterminato, non convertibili in denaro, erogati dall’impresa a favore dei propri dipendenti o collaboratori per

		• almeno n. 1: 0,6 punti; • tra n. 2 e n. 4: 1,1 punti; • oltre n. 4: 1,5 punti.	l'accesso a servizi finalizzati a favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare (quali, a titolo esemplificativo: servizi per l'infanzia, assistenza a familiari, supporto alla genitorialità, servizi di cura, mobilità casa-lavoro). Non sono considerate ammissibili erogazioni in denaro, né voucher o buoni non specificamente destinati alle predette finalità. Ai fini del calcolo del punteggio rileva il numero dei dipendenti beneficiari dei voucher nel periodo di riferimento, indipendentemente dal numero di voucher erogati a ciascun beneficiario. <u>È necessario presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuta erogazione dei voucher, la destinazione degli stessi a servizi finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e familiare e il numero dei dipendenti beneficiari</u>, corredata da idonea documentazione probatoria, quale, a titolo esemplificativo: • estratti di piattaforme di welfare aziendale o report di utilizzo dei voucher; • regolamenti aziendali o accordi interni che disciplinano l'erogazione dei voucher; • documentazione contabile o amministrativa attestante l'acquisto, l'attivazione o l'assegnazione dei voucher ai beneficiari.
G	Imprese a forte consumo di energia (come individuati dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03).	1,5	Codice Istat Ateco 2025 presente nella tabella di cui all'Appendice 1 al presente Bando. Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento al codice Istat Ateco 2025 relativo alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
H	Intervento localizzato in uno dei Comuni rientranti nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia – Rodigino.	0,8	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei seguenti Comuni veneti: Venezia, Chioggia, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli,

			Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta, Trecenta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
I	Intervento localizzato in un'area di crisi industriale non complessa riconosciuta con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 19 dicembre 2016.	0,8	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei Comuni veneti individuati dall'Allegato A al decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 19 dicembre 2016, consultabile al link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_19_dicembre_2016_aree_crisi_industriale_non%20complessa.pdf (pagina 7). Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
L	Intervento localizzato in territorio interamente montano ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.	0,4	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei Comuni individuati dall'Allegato A alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, consultabile al link: consiglio veneto dettaglio legge Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
M	Possesso del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014.	0,25	L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche: - sede operativa nel territorio nazionale; - raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating; - alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle

			imprese da almeno due anni.
N	Impresa che abbia depositato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, almeno una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'European Patent Office (EPO).	0,8	Il numero di domanda e la banca dati di riferimento dovranno essere indicati negli appositi campi del quadro “Dati specifici” del SIU. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la domanda dovrà risultare verificabile nelle banche dati ufficiali dell'UIBM e dell'EPO.
O	Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
P	Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
Q	Impresa in possesso della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
R	Impresa in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
S	Impresa in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
T	Impresa in possesso della certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022	0,8	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>

APPENDICE 1

**ELENCO CODICI ATECO IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA -
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2023/C 101/03 (DI CUI AL
CRITERIO DI PRIORITA' "G", ART. 19 DEL PRESENTE BANDO)**

N.B. I codici sottoelencati includono anche i relativi sottocodici a 5 e 6 cifre.

Codice ATECO (2025)	DESCRIZIONE
05.10	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
06.10	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
07.10	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI
07.29	ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI
08.91	ESTRAZIONE DI MINERALI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI
08.93	ESTRAZIONE DI SALE
08.99	ALTRE ATTIVITÀ ESTRATTIVE N.C.A.
10.41	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI
10.62	PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
10.81	PRODUZIONE DI ZUCCHERO
11.06	PRODUZIONE DI MALTO
13.10	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
13.30	FINISSAGGIO DEI TESSILI
13.95	FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON-TESSUTI E DI ARTICOLI IN TESSUTO NON-TESSUTO
14.24	FABBRICAZIONE DI ABBIGLIAMENTO IN PELLE E IN PELLICCIA
16.21	FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA E DI PANNELLI A BASE DI LEGNO
17.11	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA
17.12	FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE
19.10	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
19.20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO E PRODOTTI DA COMBUSTIBILI FOSSILI
20.11	FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI
20.12	FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI

Codice ATECO (2025)	DESCRIZIONE
20.13	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE INORGANICI
20.14	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE ORGANICI
20.15	FABBRICAZIONE DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI
20.16	FABBRICAZIONE DI MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE
20.17	FABBRICAZIONE DI GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
20.60	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
21.10	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
23.11	FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO
23.13	FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO
23.14	FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO
23.15	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DI ALTRO VETRO INCLUSO IL VETRO PER USI TECNICI
23.20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
23.31	FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
23.32	FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE E ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA
23.41	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA PER USI DOMESTICI E ORNAMENTALI
23.42	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA
23.51	PRODUZIONE DI CEMENTO
23.52	PRODUZIONE DI CALCE E GESSO
23.99	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI N.C.A.
24.10	FABBRICAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E FERROLEGHE
24.20	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI RACCORDI IN ACCIAIO
24.31	TRAFILATURA A FREDDO DI BARRE
24.42	PRODUZIONE DI ALLUMINIO

Codice ATECO (2025)	DESCRIZIONE
24.43	PRODUZIONE DI PIOMBO, ZINCO E STAGNO
24.44	PRODUZIONE DI RAME
24.45	PRODUZIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI
24.46	TRATTAMENTO DI COMBUSTIBILI NUCLEARI
24.51	FUSIONE DI GETTI IN GHISA

APPENDICE 2

METODOLOGIA DI CALCOLO SOMME FORFETTARIE PER SPESE DI CUI ALL'ART. 6, PARAGRAFO 6.2 LETT. G) e H)

- Spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto (art. 6, paragrafo 6.2 lett. g))**

Le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto, di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. c), sono ammissibili solo nel caso in cui gli stessi siano strettamente necessari all'attività svolta, quale risultante dalla visura camerale, e sono riconosciute su richiesta dell'impresa e per un importo calcolato in misura forfettaria pari a euro 14.000,00. Tale importo è stimato sulla base dei dati estratti con riferimento alle misure regionali a supporto dell'imprenditoria giovanile e femminile proposte a partire dal 2009. Trattasi, nel dettaglio, di cinque bandi che prevedevano il riconoscimento della spesa in oggetto, sulla base di rendicontazione a costi reali.

Al fine di indicizzare gli importi del database a disposizione, si è scelto di utilizzare i dati ISTAT relativi all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati - Indice generale (senza tabacchi) – rinvenibili al seguente link: <https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/Widget/calcolatoreWidget.jsp>.

Si riportano di seguito i dati disponibili relativi ai **163** progetti finanziati che prevedevano la spesa in esame:

Bando		N. progetti che prevedevano spese per mezzi di trasporto	Importo medio ammesso a contributo originale	Importo indicizzato alla data di febbraio 2026	Anno di riferimento della rivalutazione
DGR di approvazione bando	Imprese beneficiarie				
2761/2009	PMI femminili	24	€ 23.288,92	€ 30.555,06	2010
2762/2009	PMI giovanili	19	€ 27.862,81	€ 36.556,01	2010
2643/2012	PMI femminili	28	€ 17.397,98	€ 21.329,92	2013
2644/2012	PMI giovanili	57	€ 19.133,31	€ 23.457,44	2013
82/2020	PMI giovanili	22	€ 18.611,33	€ 21.886,92	2021
60/2021	PMI femminili	13	€ 19.455,09	€ 21.167,14	2022
Calcolo Media Ponderata			€ 20.419,85	€ 25.269,22	

- L'analisi sopra riportata evidenzia che l'importo medio ponderato sostenuto dalle imprese e indicizzato ai prezzi al consumo di febbraio 2026, si attesta su un valore superiore a euro 24.000,00. Si segnala inoltre che, a partire dai bandi pubblicati nel 2012, per la categoria di spesa in esame era stato introdotto un limite di spesa pari a euro 20.000,00, il quale consente di spiegare la diminuzione dei valori medi registrata per tali annualità. A seguito di analisi di mercato effettuata su alcuni dei principali cataloghi automobilistici disponibili on-line, inoltre, è emerso che il costo per l'acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione si attesta su valori in linea con le medie sopra esposte e, in ogni caso, superiori a euro 14.000,00.
- Di conseguenza, si ritiene di fissare un importo congruo ed equo di **euro 14.000,00** da riconoscere a titolo di somma forfettaria.

- **Spese generali (art. 6, paragrafo 6.2 lett. h))**

Le spese generali (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. h)), comprensive di spese riferite ad esempio a: brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, campagne promozionali anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantini o similari, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc. sono riconosciute in misura forfettaria per un importo pari ad euro 2.000,00.

Tale importo è stimato sulla base dei dati estratti con riferimento alle misure regionali a supporto dell'imprenditoria giovanile e femminile proposte a partire dal 2009. Trattasi, nel dettaglio, di cinque bandi che prevedevano, sulla base di rendicontazione a costi reali, il riconoscimento di spese per brevetti e licenze, nonché, con riferimento alle due misure attivate nel 2009, per consulenze specialistiche il cui contenuto era assimilabile a quello previsto dalla voce di spesa in oggetto. Nel caso della misura approvata con DGR n. 60/2021, tra le tipologie di spesa finanziabili era presente la voce *"spese per l'acquisto di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche e per campagne promozionali anche tramite social network"*, con la previsione di un massimale di spesa richiedibile dall'impresa pari a euro 3.000,00.

Si riportano di seguito i dati disponibili relativi ai **79** progetti finanziati che prevedevano la spesa in esame:

Bando		Numero progetti che prevedevano la spesa in oggetto	Importo medio richiesto	Importo medio ammesso a contributo
DGR di approvazione bando	Imprese beneficiarie			
2761/2009	PMI femminili	20	€ 7.632,24	€ 7.346,24
2762/2009	PMI giovanili	30	€ 2.119,90	€ 1.889,89
2643/2012	PMI femminili	3	€ 9.857,67	€ 9.857,67
2644/2012	PMI giovanili	5	€ 1.548,65	€ 1.490,65
60/2021	PMI femminili	21	€ 2.847,59	€ 2.847,59
Calcolo Media Ponderata			€ 3.966,55	€ 3.803,13

L'analisi sopra riportata evidenzia, che l'importo medio ponderato sostenuto dalle imprese si attesta su un valore superiore a euro 3.800,00.

Tale dato si riferisce, peraltro, soltanto ad alcune delle tipologie di costo previste dall'art. 6, paragrafo 6.2 lett. h), ed è quindi congruo ed equo ipotizzare che il totale delle spese sostenute dall'impresa per le varie casistiche elencate nella voce in esame (es. brochure, locandine, volantini, creazione/gestione di newsletter o mailing list, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc.) non sia inferiore ad un valore fissato prudenzialmente in misura pari a **euro 2.000,00**.